

19 NOV. 2024

Prot. N. ....

10838

Cat. ....

5 **Parere costituzione Fondo risorse decentrate anno 2024 personale non dirigente****VERBALE N. 11 DEL 18.11.2024**

Il giorno 18 novembre 2024, il Revisore dei conti del Comune di Porlezza, dott.ssa Mara Regonaschi, ricevuta la documentazione relativa alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2024 del personale non dirigente, composta:

- dalla deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 16.5.2024 "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2024. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa";
- dalla determinazione n. 204 del 21.5.2024 relativa alla "Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024";
- dalla determinazione n. 390 del 9.10.2024 relativa alla "Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 rettifica";
- dalla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2024 sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il Sindaco Sergio Erculiani, e, per la parte dello schema di relazione tecnico-finanziaria, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Dolores Mancassola;

osserva quanto segue.

Richiamati:

- l'articolo 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'art. 8, comma 7, del CCNL del 16.11.2022, comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001";
- l'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021 denominato "Fondo risorse decentrate: costituzione";

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs.n.75/2017 che prevede che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- l'art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D. L. 34/2019, che dispone che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Preso atto della seguente quantificazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2024, come definita da ultimo nella determinazione n. 390 trasmessa:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Risorse stabili	74.758,12
Totale decurtazioni parte stabile	1.236,57
Risorse variabili	112.363,71
Totale decurtazioni parte variabile	4.096,36
<b>Totale Fondo</b>	<b>181.788,90</b>

Rilevato:

- la corretta costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'importo riportato nella precedente tabella e il relativo finanziamento nel bilancio di previsione 2024, come dettagliati nella Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e nei provvedimenti predisposti;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate rispetta quanto previsto dalla normativa in relazione al limite massimo del salario accessorio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate parte stabile è stata fatta nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL del 16.11.2022, comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021;

Tutto ciò premesso il Revisore dei conti

CERTIFICA

la compatibilità del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 con i vincoli di bilancio, di legge e della contrattazione nazionale.

IL REVISORE

Dott.ssa Mara Regonaschi

*firmato digitalmente*